

Trieste, 17/01/2024

Mozione urgente

Oggetto: Nuovo Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Il Consiglio Comunale di Trieste

Visto l'Art. 3 della Costituzione *Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";*

Visto l'Art.1 della legge del 30 marzo 1971, n. 118 che considera i *"mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici (...), insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità";*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384, recante il *"Regolamento concernente norme di attuazione dell'Art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici";*

Visto anche l'Art. 27 della succitata Legge n. 118 che prevede come in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico possa essere vietato o ostacolato l'accesso alle persone portatrici di disabilità;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e sue modifiche e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* all' Art. 3-bis dispone che *"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche ((agiscono mediante strumenti informatici*

e telematici)), nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”;

Visto l' Art. 1 comma 1-b della “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992, n. 104, che impegna la Repubblica a prevenire e rimuovere *“le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali”;*

Visto anche l'Art. 24 della Legge n. 104/92 che prevede l’*“eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”;*

Vista la legge 13/89 e il suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, che ampliano il significato del termine “barriere architettoniche” come: (a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; (b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; (c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

Visto l'Art. 2 (commi g-h-i) del D.M. 236/89 che discrimina tra i diversi livelli qualitativi di fruibilità degli spazi i termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità: (1) “accessibilità”: possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia ; (2) “visitabilità”: possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta ; (3) “adattabilità”: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

Vista la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” la quale dispone che gli Stati *“adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al*

pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali” nonché a “incoraggiare la messa a disposizione e l’uso di nuove tecnologie, tra cui tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatte alle persone con disabilità”;

Vista la “Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità” delle Nazioni Unite in cui la disabilità viene definita come *“il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri”;*

Appurato che la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) considera la disabilità *“non più intesa come una caratteristica intrinseca della persona, ma come il risultato della sua interazione con l’ambiente in cui vive, che può presentare barriere”;*

Vista la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’ art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

Considerato che le difficoltà legate alla disabilità, se non opportunamente affrontate dalle istituzioni mediante l’ausilio di strumenti e percorsi appositi, possono esacerbarsi e comportare un ampliamento del divario fisico e psico-sociale tra la persona portatrice di disabilità e la popolazione di riferimento. Il rischio di esclusione sociale ne è la diretta conseguenza e tra le prime ragioni che concorrono al rischio di peggioramento della condizione stessa della persona;

Considerata la disciplina dello *Universal Design o Progettazione Universale*, che ha definito le linee guida per la progettazione attraverso 7 principi: (1) Uso equo: Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità. (2) Uso flessibile: Il progetto si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali. (3) Uso semplice ed intuitivo: L’uso del progetto è facile da capire indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore, dalla conoscenza, dal linguaggio o dal livello corrente di concentrazione. (4) : Percettibilità delle informazioni: Il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore. (5) Tolleranza all’errore: Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute. (6) Contenimento dello sforzo fisico: Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima. (7) Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso: Appropriate dimensioni e spazi sono previsti per l’avvicinamento, la manovrabilità e

l'uso sicuro indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell'utilizzatore;

Vista anche la Missione 1 del PNRR - *Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*, Componente 3 - Turismo e cultura 4.0 (m1c3-3), Misura 1 - *Patrimonio culturale per la prossima generazione*, Investimento 1.2 - *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* approvato con Decreto n. 534 del 19 maggio 2022 dalla Direzione Generale Musei, anche noto come P.E.B.A. (Piano Strategico per l'Eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la L.R. 10/2018 che ha integrato la normativa nazionale con la disciplina regionale senza sovrapporsi ad essa; con l'obiettivo di rilanciare i PEBA come strumenti di pianificazione e ricondurli ad un più ampio programma d'azione che riporta al centro la tematica dell'accessibilità;

Considerato che la L.R. 10/2018 disciplina che la Regione individui nei Comuni gli interlocutori privilegiati per avviare un dialogo e una collaborazione ritenuti necessari per realizzare il progetto di mappatura generale dell'accessibilità e, soprattutto, per renderlo sostenibile nel tempo;

Considerato che la L.R. 10/2018 “Esige, inoltre, lo scambio costante di informazioni e relazioni strutturate, tra tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo la Regione ha deciso, fin dall'inizio, di costituire una governance dell'accessibilità (...). L'attuale governance è costituita dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio per la Regione, dal Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità, dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Università degli Studi di Udine, soggetti che oltre a rappresentare insieme un esempio virtuoso di collaborazione inter-istituzionale, offrono in materia di accessibilità una progettualità unica nel suo genere” (PEBA - Linee Guida - Giugno 2020);

Considerato inoltre che un PEBA redatto con cura è uno strumento utile a conoscere le criticità del territorio e a programmare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma è anche un mezzo attraverso il quale il Comune comunica all'esterno la volontà di prendersi cura di tutti i cittadini, indistintamente;

Considerato che La Regione, attraverso la L.R. 10/2018, art. 8 bis, eroga finanziamenti per la redazione dei PEBA ai Comuni, che ne fanno richiesta in forma singola o aggregata;

Considerato che tali contributi sono stati assegnati negli ultimi tre anni ad 89 Comuni della Regione: Amaro, Arba, Artegna, Aquileia, Aviano, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa,

Basiliano, Brugnera, Buttrio, Carlino, Casacco, Casarsa della Delizia, Cavazzo Carnico, Cividale, Chiopris-Viscone, Claut, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Cormons, Corno di Rosazzo, Dignano, Dolegna del Collio, Dogna, Duino Aurisina, Fagagna, Farra D'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Gradisca D'isonzo, Torviscosa, Trivignano Udinese, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Majano, Medea, Meduno, Moimacco, Monfalcone, Montenars, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Muggia, Muzzana del Turgnano, Pavia di Udine, Pocenia, Pradamano, Pravisdomini, Preceniccio, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rigolato, Rivignano Teor, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Resia, Sagrado, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pier D'Isonzo, San Quirino, Savogna D'isonzo, Sedegliano, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Staranzano, Stregna, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Trasaghis, Tricesimo, Udine, Valvasone, Varmo, Verzegnis, Villesse, Vivaro, Zoppola;

Considerato che la Legge Regionale 10/2018 prevede che i Comuni sopra ai 20.000 abitanti possono richiedere un finanziamento fino a 40.000 € alla Regione;

Considerato che stando dal 2 marzo non sarà più possibile presentare domanda di contributo a valere sull'esercizio 2023, mentre sarà comunicata a breve la riapertura dei termini, a valere sull'esercizio 2024, "con congruo anticipo sulla scadenza del termine di presentazione del 01/03/2024";

Considerato infine che ai sensi dell'art. 45 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Trieste, la ragione dell'urgenza deriva dalla modalità di concessione dei contributi, in quanto questi vengono concessi ai Comuni sulla base dell'elenco che si forma secondo l'ordine di presentazione della domanda, e dal fatto che la scadenza dei termini per la presentazione della richiesta a valere sull'esercizio 2024 è imminente;

Impegna la Giunta Comunale e il Sindaco

- A chiedere il finanziamento regionale per l'elaborazione di un nuovo Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) valido sia per gli spazi edificati sia per gli spazi pubblici esterni, e che nella sua definizione consideri le potenziali criticità fisiche, cognitive, percettive e linguistiche dei fruitori;
- A considerare le linee guida proposte dalla Universal Design nella stesura del nuovo P.E.B.A.;

- A coinvolgere i portatori di interesse (associazioni, privati e singoli cittadini anche attraverso le circoscrizioni) nel percorso di scelta delle priorità, analisi, definizione, costruzione e monitoraggio del nuovo P.E.B.A.;

I Consiglieri e la Consigliera proponenti



Kevin Nicolini



Riccardo Laterza



Giorgia Kakovic